

## Lesione personale e tentato omicidio: ecco come distinguerli.

Scritto da Eugenio Cortigiano  
Giovedì 14 Novembre 2013 15:42 -

---



### **Corte di cassazione penale** **sentenza 30991/12 del 30/07/2012**

---

*Si rileva che, per aversi il reato tentato, l'art. 56 c.p., richiede la commissione di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un reato.*

*E', quindi, elemento strutturale oggettivo del tentativo, insieme alla direzione non equivoca degli atti, l'idoneità degli stessi, dovendosi intendere per tali quelli dotati di una effettiva e concreta potenzialità lesiva per il bene giuridico tutelato, alla luce di una valutazione prognostica da effettuarsi con giudizio ex ante.*

*Tale valutazione, da compiersi non dal punto di vista del soggetto agente, ma nella prospettiva del bene protetto dalla norma incriminatrice, deve tener conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, si da determinarne la reale ed effettiva adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione dell'indicato bene.*

*Al fine della qualificazione del fatto quale reato di lesione personale o quale reato di tentato omicidio, si deve aver riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell'agente e alla diversa potenzialità dell'azione lesiva. Se nel primo reato la carica offensiva dell'azione si esaurisce nell'evento prodotto, nei secondo vi è un quid pluris che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell'agente.*

---

Cassazione penale, Sez. I, sentenza del 30.7.2012, n. 30991

...omissis...

## Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che saranno precisati.

2. Le censure svolte con il primo motivo attengono alla valutazione della prova e all'accertamento dei fatti compiuto dalla sentenza impugnata, lamentandosi il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte d'appello nel rispondere alle doglianze, mosse con i motivi di appello, sul punto della concordanza/discordanza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi G. e M. alla Polizia Giudiziaria e trasfuse negli atti de dibattimento.

2.1. L'infondatezza di tali censure consegue al rilievo che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume apodittica e contraddittoria, è stata compiutamente condotta dalla Corte di merito con motivazione esente da evidenti incongruenze e da interne contraddizioni (saldata con la struttura motivazionale della decisione di primo grado per formare un unico complesso corpo argomentativo: Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, P.M., p.c., Musumeci e altri, Rv. 191229; Sez. 1, n. 17309 dei 10/03/2008, dep. 24/04/2008, Calisti e altri, Rv. 240001, Sez. 1, n. 11455 del 17/11/2010, dep. 22/03/2011, Narcisio).

La Corte, infatti, ha analizzato le risultanze processuali e le dedotte ragioni di doglianza, evidenziando, alla luce della versione dei fatti resa dalla persona offesa nella sua denuncia e delle sommarie informazioni rese dai due testi indicati, che ha richiamato, che le contraddizioni, dedotte come sussistenti dalla difesa, si risolvevano in piccole discordanze, che rafforzavano l'ipotesi accusatoria, avuto riguardo alla descrizione, fatta dai dichiaranti, limitatamente ai fatti cui avevano assistito e tenuto conto della cadenza temporale delle loro dichiarazioni, che escludeva ipotesi di accordo.

Nella condotta valutazione la Corte neppure ha prescisso dal rilevare, in coerenza con i caratteri del giudizio abbreviato, che la richiesta avanzata dall'imputato di decisione allo stato degli atti aveva comportato sia la rinuncia alla escussione dibattimentale degli indicati testi e di altri, sia il loro eventuale confronto, necessari l'una e l'altro per far emergere le ritenute contraddizioni.

2.2. Si tratta di una valutazione congrua e ragionevole che resiste alle svolte censure, che, insistendo sulle ritenute già descritte contraddizioni e dissentendo dall'analisi svolta in sede di merito per le incoerenti massime di esperienza cui la stessa potrebbe dar luogo, si risolvono nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati e nella sollecitazione a una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri di questa Corte, il cui sindacato deve svolgersi sul testo del provvedimento impugnato e limitarsi a verificare se la giustificazione con lo stesso data sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente e pienamente condivisa (Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, dep. 23/10/1967, Maruzzella, Rv. 105775; Sez. 2, n. 230 del 15/07/1980, dep. 17/01/1981, Miranda, Rv. 147306; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia e altri, Rv. 229369).

Nè il ricorrente, che, prospettando una contraddizione della motivazione, assume che vi sarebbero divergenze narrative tra le dichiarazioni non valutate e ne deduce genericamente la

## **Lesione personale e tentato omicidio: ecco come distinguerli.**

Scritto da Eugenio Cortigiano

Giovedì 14 Novembre 2013 15:42 -

---

loro prospettazione in atto di appello, ha allegato gli atti processuali che contengono tali dichiarazioni, ai quali questa Corte non ha accesso, e identificato gli elementi fattuali o i dati probatori emergenti dai medesimi e le ragioni per cui le dedotte divergenze sarebbero tali da compromettere la tenuta logica della motivazione e da essere incompatibili con l'operata ricostruzione dei fatti e della responsabilità (da ultimo, sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

3. Sono infondate anche le censure svolte con il secondo motivo, che riguardano la logicità della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla verosimiglianza della versione difensiva resa dall'imputato.

Gli argomenti svolti, che, peraltro, ripercorrono le ragioni argomentate dalla Corte per escludere la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della esimente della legittima difesa, non ulteriormente invocata dal ricorrente, e non considerano e neppure contestano il rilievo della carenza di alcun riscontro della versione difensiva in elementi presenti nel fascicolo processuale, si pongono, quanto alla ritenuta plurima aggressione e alla affermata impossibilità di agevole fuga, come censure sul significato e sulla interpretazione di alcuni degli elementi probatori utilizzati in giudizio e come prospettazioni di dissenso di merito, quanto alla valutazione del risultato probatorio, sulla base di argomenti logici, tese a impegnare questa Corte in una inammissibile revisione, in un'ottica più favorevole alla tesi difensiva, delle valutazioni già effettuate e delle conclusioni già raggiunte.

4. Quanto al terzo motivo non meritano accoglimento i rilievi, formulati dal ricorrente, circa la insussistenza degli estremi del delitto di tentato omicidio con riguardo all'attitudine oggettiva degli atti posti in essere a cagionare la morte e alla intenzionalità soggettiva della condotta.

4.1. Si rileva che, per aversi il reato tentato, l'art. 56 c.p., richiede la commissione di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un reato.

E', quindi, elemento strutturale oggettivo del tentativo, insieme alla direzione non equivoca degli atti, l'idoneità degli stessi, dovendosi intendere per tali quelli dotati di una effettiva e concreta potenzialità lesiva per il bene giuridico tutelato, alla luce di una valutazione prognostica da effettuarsi con giudizio ex ante.

Tale valutazione, da compiersi non dal punto di vista del soggetto agente, ma nella prospettiva del bene protetto dalla norma incriminatrice, deve tener conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, si da determinarne la reale ed effettiva adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione dell'indicato bene (tra le altre, Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, dep. 04/07/2008, P., Rv. 240736; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, dep. 24/05/2010, Basco e altri, Rv. 247197; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, dep. 19/07/2010, Resa e altri, Rv. 248305).

Questa Corte ha anche ripetutamente affermato che, al fine della qualificazione del fatto quale reato di lesione personale o quale reato di tentato omicidio, si deve aver riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell'agente e alla diversa potenzialità dell'azione lesiva. Se nel primo reato la carica offensiva dell'azione si esaurisce nell'evento prodotto, nei secondo vi è un quid

## Lesione personale e tentato omicidio: ecco come distinguerli.

Scritto da Eugenio Cortigiano

Giovedì 14 Novembre 2013 15:42 -

---

pluris che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell'agente (tra le altre, Sez. 1, n. 1950 del 20/05/1987, dep. 15/02/1988, Incamicia, Rv. 177610; Sez. 1, n. 35174 del 23/06/2009, dep. 11/09/2009, M., Rv.

245204;).Sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, dep. 20/10/2010, Bisotti Rv. 248550.

4.2. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo riferito l'accertamento da compiersi, secondo i criteri che presiedono alla configurabilità del delitto tentato, a un giudizio ex ante di oggettiva idoneità dell'azione dell'imputato a cagionare la vittima della vittima, evidenziando in tale contesto prognostico il mezzo utilizzato, rappresentato da una bottiglia spezzata utilizzata come arma da punta e da taglio, le regioni corporee attinte (il capo, il collo e l'emitorace sinistro) e il numero dei colpi inferti; ha logicamente e ragionevolmente ritenuto la sussistenza dell'idoneità degli atti in relazione alla loro adeguatezza causale in rapporto alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, e ha, coerentemente, ritenuto, al fine della valutazione della potenzialità espansiva della condotta, non necessario che la vittima si fosse trovata in pericolo di vita.

Conformemente ai predetti principi, la Corte ha, anche, dato esaustivo conto della qualificazione del fatto quale tentato omicidio, richiamando la valenza concorrente dell'aspetto relativo alla idoneità degli atti e le considerazioni svolte al riguardo ed evidenziando due dati fattuali specifici, relativi all'accanimento contro la vittima da parte dell'imputato che lo ha continuato a colpire e alla pronuncia della frase "ora lo ammazzo"; e, con ragionamento probatorio corretto, ha ritenuto tali elementi idonei a esprimere la sussistenza dell'*animus necandi*, in linea con le valutazioni fatte dal primo Giudice che aveva già posto in debito risalto gli elementi fattuali e i dati probatori acquisiti e ritenuto la condotta, particolarmente pervicace e reiterata, tenuta dall'imputato tale da configurare, con prognosi ex ante, l'ipotesi del tentato omicidio.

4.3. A fronte di tali rilievi, la difesa, nuovamente reiterando argomenti già rappresentati nelle fasi di merito e puntualmente analizzati con motivazioni giuridicamente corrette e logicamente articolate, ha dedotto l'assenza di pericolo di vita, incidente sulla idoneità degli atti, cui essa è correlata, e la superficialità delle ferite refertate, che esclude la idoneità concreta del mezzo usato ed è incompatibile con l'intenzionalità omicida, disvelando lo scopo di allontanare da sé la minaccia o, al più, lo scopo di ledere.

L'infondatezza di tali doglianze deriva dalla diversa prospettiva in cui si pone il ricorrente nell'analisi della sua condotta, poichè il giudizio preteso in ordine all'intensità dei colpi inferti e alle loro conseguenze attiene a una valutazione ex post, in contrasto con la lettera e la ratio della previsione normativa, e dalla considerazione che la valutazione circa l'esistenza o meno dell'*animus necandi* costituisce il risultato di un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, mentre le deduzioni prospettate come conseguenti a incongruenze logiche e lacune motivate della decisione impugnata sono alternative interpretazioni, affidate alla ricostruzione in fatto di elementi non rilevanti al fine della configurazione della condotta di tentato omicidio, e si risolvono in critiche di puro merito, estranee al tema di indagine di legittimità.

## Lesione personale e tentato omicidio: ecco come distinguerli.

Scritto da Eugenio Cortigiano  
Giovedì 14 Novembre 2013 15:42 -

---

5. E', invece, fondata la censura che attiene alla contestata applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, disposta con la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 235 c.p., e implicitamente confermata dalla Corte d'appello nell'esame congiunto del terzo e del quarto motivo d'appello, con il secondo dei quali si era svolta analoga doglianza.

Il ricorrente ha, infatti, opposto un valido titolo giustificativo della sua protezione dalla espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 20, attuativo della direttiva 2004/83CE, essendo titolare, al momento del fatto, di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 23, comma 2, del detto decreto per il suo status di protezione sussidiaria prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g), del medesimo decreto, in favore di quanti, pur non riconoscibili come rifugiati politici, nei Paesi di origine correrebbero rischi effettivi di subire uno dei gravi danni contemplati al successivo art. 14.

La eliminazione della disposta espulsione, che non richiede una valutazione di merito, può essere disposta da questa Corte a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), con conseguente [annullamento](#) senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla espulsione, che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.